

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 novembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERBI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1996, n. 9.

Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione  
 «I pomeriggi musicali di Milano» ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1996, n. 10.

Modifica alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 «Ordina-  
 mento delle comunità montane» ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1996, n. 11.

Esenzione dal pagamento delle tasse regionali relative all'or-  
 meggio di imbarcazioni nelle zone portuali, posa di boe ed occu-  
 pazione di aree portuali per i residenti nei comuni delle isole  
 lacuali. Modifiche alla tabella A della legge regionale 12  
 novembre 1982, n. 61. «Disciplina delle concessioni e licenze  
 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative  
 tasse» ..... Pag. 4

## REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1996, n. 34.

Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di terri-  
 torio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e  
 del centro storico di Agrigento. Interventi per il quartiere fieri-  
 stico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere.  
 Pag. 5

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 21.

Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento  
 delle scuole di sci ..... Pag. 8

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 11.

Costituzione della commissione speciale per la revisione dello  
 statuto, del regolamento interno del consiglio e per l'adegua-  
 mento dell'ordinamento istituzionale della regione Puglia.  
 Pag. 13

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1996, n. 45.

Adesione alla Conferenza dei presidenti di assemblea e dei  
 consigli delle regioni e delle province autonome ..... Pag. 14

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 1995, n. 3.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del  
 diritto di accesso ai documenti amministrativi ..... Pag. 14

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 23.

Partecipazione della Regione Marche al costituendo con-  
 sorzio Interform ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 24.

Adesione della Regione Marche al Centro delle regioni euro-  
 mediterranee per l'ambiente (CREA) ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 25.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996.  
 Pag. 18

**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE 15 luglio 1996, n. 15.**

**Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale» nonché attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 349/1995** ..... Pag. 18

**REGIONE VENETO**

**LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> luglio 1996, n. 18.**

**Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 «Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto» e 8 gennaio 1991, n. 1 «Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994»** ..... Pag. 19

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 23.**

**Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.**  
Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 24.**

**Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni** ..... Pag. 20

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 24.**

**Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere** ..... Pag. 24

**REGIONE UMBRIA**

**LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 15.**

**Modificazione ed integrazione della L.R. 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a. denominata «C.R.U.E.D. s.p.a.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.** ..... Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 16.**

**Abrogazione dell'art. 26 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 - Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica** ..... Pag. 30

**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 17.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo** ..... Pag. 30

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1996, n. 9.

### Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione «I pomeriggi musicali di Milano».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 27 aprile 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

##### Art. 1.

#### *Apporto straordinario al patrimonio di fondazione e relativa erogazione*

1. La regione Lombardia conferisce in via straordinaria, secondo le condizioni previste nella presente legge, la somma di L. 1.000 milioni, quale apporto al patrimonio della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano».

2. Il contributo di cui al primo comma è erogato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, previo accertamento che lo statuto della fondazione preveda:

a) la partecipazione al fondo di dotazione, in qualità di enti fondatori, della regione Lombardia, del comune di Milano e della provincia di Milano;

b) che del consiglio di amministrazione facciano parte di diritto tre membri designati dalla Regione tra esperti del settore musicale ed amministrativo, nonché una rappresentanza anche congiunta degli altri enti fondatori, in relazione alla rispettiva partecipazione al fondo di dotazione;

c) che del collegio dei revisori dei conti facciano parte di diritto un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione fra iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) la facoltà per i comuni capoluoghi di provincia e per le provincie della Lombardia di partecipare al fondo di dotazione nei termini che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

3. Il contributo è erogato dopo aver accertato che il comune e la provincia di Milano, quali enti fondatori, abbiano a loro volta deliberato i rispettivi apporti al patrimonio della fondazione.

##### Art. 2.

#### *Contributo annuale*

1. La regione riconosce la fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» quale strumento primario di produzione musicale e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi di cui alla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale».

2. A tal fine, a partire dall'esercizio finanziario 1996, la Regione partecipa al sostegno finanziario dell'ente con un contributo annuale di gestione stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

##### Art. 3.

#### *Procedure di erogazione*

1. La giunta regionale dispone l'assegnazione del contributo annuale di gestione di cui al secondo comma dell'art. 2.

2. Il contributo, di cui al primo comma, è erogato in due soluzioni con decreto del presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato. Il 60% del contributo è erogato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, il 40% a saldo, a seguito della presentazione da parte della fondazione «I pomeriggi musicali di Milano» di copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica.

##### Art. 4.

#### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di un contributo straordinario di L. 1.000.000.000.

2. Per la partecipazione al sostegno finanziario dell'ente, di cui all'art. 2, per l'esercizio finanziario 1996 e successivi, si provvede con legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'onere di L. 1.000.000.000 di competenza e di cassa, di cui al primo comma, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1995 e mediante corrispondente riduzione del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il cap. 2.4.3.2/3977 «Contributo straordinario al patrimonio di fondazione dell'ente «I pomeriggi musicali di Milano»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito per memoria il cap. 2.4.3.1/3978 «Contributo annuale di gestione dell'ente «I pomeriggi musicali di Milano»».

##### Art. 5.

#### *Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 3 marzo 1980, n. 23 «Partecipazione della regione Lombardia all'ente de «I pomeriggi musicali di Milano»», fatte salve fino al 31 dicembre 1996 le disposizioni della stessa relative al contributo annuo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 aprile 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1996, prot. n. 21402/1782).

96R0509

**LEGGE REGIONALE 25 maggio 1996, n. 10.****Modifica alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle comunità montane».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.***Delimitazione della zona omogenea*

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle comunità montane» è sostituita dalla seguente:

«*a*) in provincia di Pavia - Zona numero 1, comprendente i comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cocima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montalto Pavese, Montesegele, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello, Canevino, Golferenzo e Volpara».

**Art. 2.***Norma ordinamentale*

1. L'assemblea della comunità montana eventualmente costituitasi ai sensi della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/93, all'entrata in vigore della presente legge è sciolta.

2. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale dei comuni facenti parte della zona omogenea numero 1 di cui all'art. 1, deve procedere alla nomina dei propri rappresentanti in seno all'assemblea della comunità montana, così come previsto dagli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 13/93.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale o assessore delegato nomina, con proprio decreto, un commissario *ad acta* che, nel termine di 15 giorni dalla sua designazione, deve, in surroga alle inadempienze del consiglio comunale, provvedere alla nomina dei rappresentanti comunali secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/93.

4. Il presidente uscente della comunità montana, nei successivi 15 giorni dall'avvenuta nomina dei rappresentanti, convoca l'assemblea per la convalida dei membri e per le elezioni del presidente e del consiglio direttivo con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/93.

**Art. 3.***Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 25 maggio 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 2 aprile 1996, e vistata dal commissario del governo con nota del 16 maggio 1996, prot. n. 22902/2200).

96R0510

**LEGGE REGIONALE 3 giugno 1996, n. 11.**

**Esenzione dal pagamento delle tasse regionali relative all'ormeggio di imbarcazioni nelle zone portuali, posa di boe ed occupazione di aree portuali per i residenti nei comuni delle isole lacuali. Modifiche alla tabella A della legge regionale 12 novembre 1982, n. 61. «Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 3 giugno 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

1. Le imbarcazioni e i natanti di proprietà dei residenti nei comuni ubicati nelle isole lacuali della Regione, sono considerati mezzi indispensabili di locomozione per la popolazione residente.

**Art. 2.**

1. I residenti nei comuni ubicati nelle isole lacuali hanno diritto alla precedenza nella prima assegnazione di posto d'ormeggio nelle zone portuali del demanio regionale.

**Art. 3.**

1. Alla nota al n. 7 della tabella A, allegata alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 e successive modificazioni è aggiunto: «La tassa non si applica alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole lacuali, come propri ordinari mezzi di locomozione».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 giugno 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1995 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione nella seduta del 2 aprile 1996. Comunicazione in data 24 maggio 1996 della Cancelleria della corte ai difensori di non avvenuto deposito del ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato).

96R0511

## REGIONE SICILIA

## LEGGE REGIONALE 18 maggio 1996, n. 34.

**Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 21 maggio 1996)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oneri concessori*

1. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli vigenti alla data del 31 marzo 1995 nel comune ove sorge l'opera abusiva, ridotti del 50 per cento.

2. Fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma 10 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli oneri concessori di cui al comma 1 possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni previa stipula di garanzia fidejussoria.

## Art. 2.

*Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve*

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è sostituito dai seguenti:

«Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

Per le opere ricadenti nell'ambito di riserve naturali, tale nulla-osta è reso dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'articolo 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

(Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

## Art. 3.

*Rilascio del certificato provvisorio di agibilità per immobili destinati ad attività commerciali o produttive oggetto di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.*

1. Il rilascio del certificato provvisorio di agibilità di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, è esteso anche agli immobili abusivi relativi ad attività commerciali e produttive per i quali è stata presentata istanza di concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, dopo la parola: «concessione» sono aggiunte le parole: «od autorizzazione».

## Art. 4.

*Semplificazione di procedure per gli enti parco*

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 è così sostituito:

«5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'ente parco, secondo criteri generali attuativi del regolamento dell'ente preventivamente determinati dal Comitato tecnico scientifico, e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni.

## Art. 5.

*Programma triennale di intervento*

1. La lettera f) del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituita dall'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 è così sostituita: «lettera f) programma triennale di intervento».

2. All'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 è aggiunto il seguente comma:

«Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dell'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10».

3. I programmi di intervento annuali adottati dagli enti parco fino al 1995 conservano validità solo per i progetti già redatti e trasmessi ai competenti organi tecnici consultivi.

## Art. 6.

*Norma sul personale degli enti parco*

1. Al personale dipendente degli enti parco, assunto in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi precedentemente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio effettivo presso gli stessi enti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

## Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17*

1. L'adempimento previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non è richiesto nei casi in cui l'azienda erogatrice di pubblici servizi abbia, comunque, acquisito copia della concessione edilizia relativa all'opera non abusiva, di cui si chiede la stipula del contratto di utenza.

2. Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 7 della medesima legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 non si procede a verifica, mediante sopralluogo, da parte dell'azienda erogatrice del pubblico servizio.

3. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1994 n. 17 dopo la parola: «abitabilità» aggiungere le parole: «e/o agibilità».

## Art. 8.

(Articolo omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

## Art. 9.

*Soppressione delle commissioni per il recupero edilizio*

1. All'articolo 23, penultimo comma, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 sono soppresse le parole «...della commissione di cui all'articolo 29 della presente legge o, in mancanza,».

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la necessità di acquisire eventuali pareri da parte degli enti di tutela di cui al precedente articolo 23, l'autorizzazione o concessione in sanatoria è rilasciata dal sindaco previo parere dell'Ufficio tecnico comunale e del responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio».

3. È abrogato l'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

4. Le commissioni per il recupero edilizio istituite presso i comuni dell'Isola si intendono decadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Contributi alle aziende ittico-conserviere per la realizzazione di sistemi di depurazione*

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere i contributi di cui ai commi successivi alle aziende ittico-conserviere con sede in Sicilia che trasportano i reflui provenienti dai propri cicli produttivi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1995, n. 58.

2. Alle aziende di cui al comma 1 che provvedano, in forma singola o associata, alla realizzazione di sistemi di depurazione è concesso un contributo in conto capitale pari al massimale di aiuto consentito dalla Unione europea ai sensi della comunicazione 94/C 72/03 recante disciplina comunitaria degli aiuti allo Stato per la tutela dell'ambiente.

3. Alle aziende di cui al comma 1 è, altresì, concesso un contributo per le spese di trasporto nella misura di lire 10 per litro d'acqua reflua trasportata, e comunque nei limiti massimi consentiti dalla comunicazione di cui al comma precedente, per un periodo massimo di un anno.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata la somma di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata la somma di lire 800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 700 milioni per l'anno 1997.

6. All'onere di lire 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si farà fronte con le disponibilità del capitolo 21257. L'onere di lire 4.700 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.

#### Art. 11.

##### *Norma di salvaguardia*

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

#### Art. 12.

##### *Tutela e valorizzazione dei bacini idro-termominerali*

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione dei bacini idro-termominerali con particolare riferimento alle aree intensamente antropizzate, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a finanziare con carattere di priorità la progettazione e la realizzazione di impianti e sistemi fognari.

2. I comuni interessati, dotati di programma di attuazione della rete fognante (PARF) sedi di stabilimenti termali, possono richiedere il finanziamento dei progetti di massima e relativi studi propedeutici per l'esecuzione di stralci funzionali dei sistemi fognanti.

3. Gli stralci funzionali dotati di progettazione di massima e approvati dai consigli comunali costituiscono priorità nel piano triennale delle opere pubbliche. La variazione dell'ordine di priorità del PARF non ne costituisce variante ed è operante in seguito al riscontro dell'organo tutorio.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 20.000 milioni per l'anno 1998.

5. All'onere di lire 2.000 milioni si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 45004 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

6. La spesa di lire 40.000 milioni autorizzata per il biennio 1997/1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 2001.

#### Art. 13.

*(Articolo omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

#### Art. 14.

##### *Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero*

1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 17 maggio 1995, n. 172 i comuni e/o i consorzi di comuni possono autorizzare in via provvisoria gli insediamenti dei settori ittici conserviero a sversare nel sistema fognario tenendo conti dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle 1 *(parte omissiva in quanto impugnata, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)*, della legge regionale 13 maggio 1986, n. 27 cui possono derogare anche in senso meno restrittivo nei casi ed alle condizioni stabilite, sentito l'Assessorato del territorio e dell'ambiente nel rispetto dei seguenti principi:

a) proteggere la salute del personale opeinte nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

2. I comuni ad alta vocazione nel settore ittico-conserviero, adeguano i programmi di attuazione della rete fognante, prevedendo ove possibile, allo scopo di minimizzare i costi di gestione, apposito presidio depurativo composto da parti indipendenti tra loro per il trattamento sia di reflui civili che di reflui industriali.

#### Art. 15.

##### *Attuazione delle zone per insediamenti produttivi*

1. Nei comuni, i cui strumenti urbanistici generali, approvati o adottati e trasmessi, prevedano zone per insediamenti produttivi, l'attuazione delle stesse può avvenire, indipendentemente dalle norme d'attuazione, mediante piani di lottizzazione convenzionata, di iniziativa dei privati o di consorzi di imprese artigiane, che dimostrino di avere la disponibilità del 51 per cento delle aree interessate.

2. Nei piani di lottizzazione di cui al comma 1 vengono stabiliti, ove necessario, il rapporto di copertura, i distacchi dai confini e dalle strade di lottizzazione nel rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, senza che ciò comporti variante, purché l'indice di fabbricabilità territoriale non superi i 2,5 mc/mq.

#### Art. 16.

##### *Commissione unica per Ortigia*

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dai seguenti:

«È istituita una commissione speciale per l'esame dei progetti di intervento edilizio e urbanistico e delle istanze di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, denominata "Commissione unica per Ortigia", composta:

a) dal sindaco o da un assessore suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente dell'ufficio tecnico speciale per Ortigia, di cui al successivo articolo 13, o da un suo delegato;

c) dal dirigente del dipartimento dei lavori pubblici del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

d) dal dirigente del dipartimento urbanistica del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

e) dai due direttori della sezione beni archeologici e sezione beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, o loro delegati;

f) dall'ingegnere capo del Genio civile di Siracusa o da un suo delegato;

g) dall'ufficiale sanitario del comune di Siracusa, o da un suo delegato;

h) dal presidente del consiglio di quartiere di Ortigia, o da un suo delegato;

i) da tre membri scelti dal sindaco su terne di nominativi forniti rispettivamente dall'Ordine degli ingegneri, degli architetti e dal Collegio dei geometri di Siracusa;

l) da un consulente in materia di diritto edilizio scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine degli avvocati e dei procuratori legali di Siracusa;

m) da un consulente scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa;

n) da un esperto nominato dal sindaco.

La Commissione può avvalersi inoltre, tutte le volte che esigenze specifiche lo richiedano, di esperti in altre discipline, i quali partecipano ai relativi lavori senza però diritto di voto.

I pareri della Commissione unica per Ortigia sostituiscono tutti quelli dovuti per competenza dagli altri organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali, rappresentati in seno alla Commissione stessa.

La Commissione non è chiamata ad esprimere parere sulle domande di autorizzazione edilizia di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ivi comprese quelle inerenti le facciate esterne degli edifici, e sui progetti di opere pubbliche che non necessitano di essere previsti nel relativo piano triennale.

I pareri rilasciati dalla Commissione non sono vincolanti, ma lo sono quelli espressi, in seno ad essa, dai componenti di cui alle lettere e), f) e g), i quali possono chiedere, a fini istruttori, la preliminare trasmissione delle istanze e dei relativi allegati presso i propri uffici.

Tutti i componenti, e gli eventuali esperti aggiunti della Commissione, hanno diritto, per ogni presenta, ad un gettone pari a quello spettante per ogni seduta ai membri del consiglio comunale di Siracusa.

Alle norme di funzionamento interno della Commissione si provvede con apposito regolamento comunale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

##### *Ufficio tecnico speciale per Ortigia*

1. L'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 13.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il comune di Siracusa è obbligato alla formazione dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia, preposto a tutti i compiti di studio, programmazione, progettazione, coordinamento e gestione degli interventi in Ortigia, sia pubblici che privati.

L'Ufficio deve essere dotato di mezzi e personale in misura adeguata ai compiti ad esso attribuiti, anche in deroga all'attuale pianta organica.

Il Comune può assegnare a tale scopo personale già in servizio presso la propria o altre amministrazioni, avvalendosi delle norme sulla mobilità, ovvero procedere mediante concorsi a nuove assunzioni, o anche stipulare contratti a termine di diritto privato con professionisti esterni.

Agli oneri inerenti il funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia il comune di Siracusa può provvedere, oltre che con le ordinarie risorse di bilancio, con i fondi di cui alla presente legge, in misura non superiore all'1,5 per cento di essi, per acquisti di attrezzature ed assunzione di personale in mobilità o con contratto a termine, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i fondi della presente legge sono altresì finanziabili progettazioni, consulenze, studi e ricerche finalizzati al recupero del centro storico di Ortigia, nonché opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano».

#### Art. 18.

##### *Contributi per il recupero di Ortigia*

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 8.

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, per tutte le opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli edifici, comprese insegne ed ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme del piano particolareggiato».

2. L'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 10.

Il comune di Siracusa è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione unica per Ortigia, calcolato su un massimale di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento, per tutte le opere realizzabili ai sensi della presente legge, non comprese fra quelle di cui al precedente articolo 8.

Il predetto contributo è elevato al 60 per cento per tutti gli interventi di pertinenza dell'intera unità edilizia relativi alle parti comuni ed alle opere di miglioramento o adeguamento sismico, nonché per gli interventi inerenti immobili destinati ad attività commerciali o artigianali.

Il massimale di 1.000.000 L./mq. è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

I contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono erogabili:

a) quanto al 30 per cento a seguito della presentazione dell'istanza di contributo, ottenuta l'approvazione del progetto, quale contributo per l'inizio dei lavori;

b) quanto al 30 per cento a presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori che ne certifichi l'esecuzione per almeno il 50 per cento del totale previsto;

c) quanto al residuo 40 per cento a conclusione dei lavori su certificazione di conformità al progetto approvato emessa dall'Ufficio tecnico speciale di Ortigia».

3. Nell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 le parole: «fino a un massimo di 100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «fino ad un massimo di 1.000.000 L./mq. di superficie lorda di intervento».

#### Art. 19.

##### *Disposizione per l'adozione del piano particolareggiato del quartiere di Ortigia di Siracusa e del centro storico di Agrigento*

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 è così sostituito:

«Decorso infruttuosamente tale termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso, previo parere obbligatorio, non vincolante, del consiglio comunale convocato dallo stesso commissario *ad acta*, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66».

#### Art. 20.

##### *Disposizione per la realizzazione di un porto turistico nell'isola di Ortigia*

1. Al fine della destagionalizzazione turistica e della rivitalizzazione dell'isola di Ortigia secondo le finalità di cui alle leggi regionali 7 maggio 1976, n. 70 e 8 agosto 1985, n. 34 per l'esecuzione delle

opere di attualizzazione e di completamento del porto turistico, localizzato nel Porto piccolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 7.

#### Art. 21.

##### *Interventi nel quartiere fieristico di Messina*

L'Assessore regionale per i lavori pubblici, tenuto conto dei gravi danni causati dalla tromba d'aria abbattutasi sulla fiera di Messina il 24 gennaio 1996, è autorizzato a concedere la somma di lire 500 milioni all'ingegnere capo del Genio civile di Messina per lavori straordinari da effettuare nel quartiere fieristico.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 70314 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

#### Art. 22.

##### *Deroga in favore di imprese alberghiere*

1. Al fine di favorire l'anmodernamento delle aziende, anche in vista dello svolgimento delle Universiadi 1997, limitatamente alle imprese alberghiere è reintrodotta la deroga di cui all'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 le istanze di concessione o autorizzazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo 1997.

#### Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 maggio 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  
PELLEGRINO

96R0443

## REGIONE LAZIO

### LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 21.

#### **Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 29 giugno 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Oggetto*

1. La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esercizio della professione di maestro di sci e l'ordinamento delle scuole di sci nel territorio della Regione.

#### Art. 2.

##### *Definizione della professione di maestro di sci*

1. È maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche chi consegue la relativa abilitazione con le modalità previste dalla presente legge o abbia conseguito, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa, il certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato da regioni o province autonome nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale.

2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

#### Art. 3.

##### *Aree sciistiche*

1. Le aree sciistiche, dove è prevista l'attività dei maestri di sci, sono quelle definite dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nonché classificate ed individuate ai sensi del titolo III, capo I, della stessa legge.

#### Art. 4.

##### *Scuole di sci*

1. Per scuola di sci si intende qualunque unità organizzativa, a base associativa o cooperativa, formata da maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. Ogni scuola di sci comprende, di norma, i maestri operanti in una stazione invernale, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione.

#### CAPO II

#### ALBO PROFESSIONALE E ORGANI DI AUTOGOVERNO DEI MAESTRI DI SCI

#### Art. 5.

##### *Albo professionale regionale dei maestri di sci*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 81 del 1991 l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10.

2. L'iscrizione nell'albo professionale di cui al comma 1 è obbligatoria per i maestri di sci che intendono esercitare la professione nell'ambito del territorio regionale stabilmente per tutta la stagione invernale.

3. L'albo professionale regionale è distinto per disciplina alpina e discipline nordiche.

#### Art. 6.

##### *Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci*

1. Ai sensi della legge n. 81 del 1991, l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi;

d) diploma della scuola dell'obbligo;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.



## Art. 7.

*Trasferimenti*

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni, che intendano esercitare stabilmente, per tutta la stagione, la professione nel territorio della regione, devono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5.

2. Il collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, provvede all'iscrizione dopo aver verificato che il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della regione di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo. L'iscrizione può essere negata ove sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti del maestro.

3. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede, inoltre, a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di altra regione.

## Art. 8.

*Esercizio temporaneo della professione nel territorio regionale*

1. I maestri di sci, iscritti agli albi professionali di altre regioni, che intendano esercitare temporaneamente nel Lazio, per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10, indicando le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività e il loro recapito nel Lazio.

2. Le scuole di sci presso cui vengono inseriti i maestri di cui al comma 1, devono trasmettere al collegio regionale dei maestri di sci l'elenco dei maestri ospiti entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui il maestro inizia l'attività.

3. I maestri di sci di cui al comma 1 sono tenuti a praticare le tariffe fissate ai sensi dell'articolo 29.

4. I maestri di sci provenienti da altre regioni che intendano esercitare per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel territorio del Lazio, non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, qualora accompagnino propri allievi.

## Art. 9.

*Maestri di sci stranieri*

1. I maestri di sci stranieri, non iscritti ad albi professionali italiani, che intendano esercitare l'attività nel territorio della Regione, per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono richiedere almeno otto giorni prima il nullaosta al collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10.

2. I maestri di sci stranieri non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, qualora accompagnino propri allievi.

3. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente l'attività nel territorio regionale, devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale regionale.

4. L'iscrizione o il nullaosta sono concessi subordinatamente al riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge n. 81 del 1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento. L'iscrizione è subordinata inoltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

## Art. 10.

*Collegio regionale dei maestri di sci*

1. Il collegio regionale dei maestri di sci, previsto dall'articolo 13 della legge 81 del 1991, è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. Del collegio fanno parte i maestri di sci iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità od invalidità. Complessivamente il numero dei componenti non può essere inferiore a venti unità.

2. Gli organi del collegio sono:

- a) l'assemblea formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
- c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci è demandata alla competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo.

## Art. 11.

*Competenze dell'assemblea del collegio regionale dei maestri di sci*

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) eleggere il proprio rappresentante in seno al collegio nazionale dei maestri di sci previsto dall'articolo 15 della legge n. 81 del 1991;
- d) approvare lo statuto del collegio regionale e i relativi regolamenti, su proposta del consiglio direttivo. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione;

e) deliberare su eventuali richieste di istituzione di un collegio interregionale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 81 del 1991, su proposta del consiglio direttivo, sentito il parere del Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge n. 81 del 1991. Tali deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione;

f) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo e sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

2. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché qualora lo disponga il consiglio direttivo o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

3. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

## Art. 12.

*Competenze del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci*

1. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali;
- b) vigilare sull'esercizio della professione, sull'attività delle scuole di sci e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;
- c) designare i componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 18;
- d) applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17 della legge n. 81 del 1991 con le procedure e le modalità ivi previste;
- e) proporre all'assemblea i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale e le deliberazioni sull'eventuale istituzione del collegio interregionale di cui all'articolo 14 della legge n. 81 del 1991;

f) collaborare con le competenti autorità regionali per l'organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione di cui al capo III della presente legge;

g) esprimere parere sulle variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'articolo 26;

h) proporre le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci, sentiti i direttori delle scuole di sci operanti nel territorio della Regione ed i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria;

i) eleggere il proprio presidente tra i suoi componenti.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

3. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 13.

##### *Competenze del presidente del collegio regionale dei maestri di sci*

1. Il presidente del collegio regionale dei maestri di sci:
- ha la rappresentanza legale del collegio;
  - convoca e presiede il consiglio direttivo;
  - cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali del collegio regionale;
  - rappresenta il collegio regionale in seno al Collegio nazionale.

### CAPO III

#### ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

#### Art. 14.

##### *Abilitazione tecnico-didattico-culturale*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nelle discipline nordiche, si consegue mediante il superamento degli esami finali dei corsi di formazione tecnico-didattico-culturali cui si accede sostenendo una prova dimostrativa attitudinale pratica.

2. La Regione istituisce ed attua annualmente i corsi di cui al comma 1, avvalendosi della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), relativamente alla definizione e all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

3. La Giunta regionale approva il programma per l'effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui al comma 1 con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno un mese prima della data di effettuazione della prova stessa. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva l'organizzazione ed il programma dei corsi e delle relative prove di esame, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche di cui al comma 2.

4. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

#### Art. 15

##### *Prova dimostrativa attitudinale pratica*

1. L'ammissione ai corsi di cui all'articolo 16 è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, distinta per le discipline alpine e per le discipline nordiche, da sostenersi davanti alle sottocommissioni competenti per disciplina di cui all'articolo 18, comma 2, lettere e) ed f).

2. Il superamento della prova dà facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa o ad un secondo corso, qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non siano stati superati i relativi esami finali.

3. Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), nelle rispettive discipline, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

#### Art. 16.

##### *Corsi di formazione professionale*

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 14, hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di pronto soccorso, diritti, doveri e responsabilità del maestro, leggi e regolamenti professionali.

2. Per l'insegnamento tecnico-pratico la Regione si avvale di istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.).

3. La Giunta regionale può affidare, mediante la stipula di un'apposita convenzione, la gestione dei corsi al collegio regionale dei maestri di sci o alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) o agli enti locali o agli enti periferici del turismo.

#### Art. 17.

##### *Prove d'esame*

1. Gli esami finali dei corsi di formazione di cui all'articolo 16 si articolano in tre prove: tecnico-pratica, didattica e culturale.

2. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove. Il mancato superamento della prova tecnico-pratica, didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esame immediatamente successiva.

3. L'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno l'ottanta per cento delle ore di durata previste per il corso.

#### Art. 18.

##### *Commissione d'esame*

1. La commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e le associazioni sindacali di categoria.

2. La commissione è composta da:

a) il dirigente della competente struttura dell'Assessorato regionale al turismo o suo delegato con funzioni di presidente;

b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall'Assessore;

c) un medico specializzato in medicina dello sport od in possesso dell'apposito attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e successive modificazioni ed integrazioni, designato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.);

d) un esperto in topografia e sicurezza alpina scelto in base ad un elenco di nominativi inviato dalla sede regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.);

e) un esperto in materie giuridiche scelto tra i funzionari della Regione;

f) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nelle discipline alpine;

g) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline nordiche, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e all'albo professionale regionale di cui all'articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nelle prove nordiche.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente la commissione di cui al comma 2, lettera b).

4. Nel caso di mancata designazione e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato al turismo, nomina d'ufficio i componenti mancanti.

5. La commissione dura in carica quattro anni. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti, la commissione può essere parzialmente reintegrata limitatamente al periodo della sua durata in carica, secondo le stesse modalità previste per la nomina dei componenti.

6. I componenti la commissione, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono assicurati per i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze e definisce le modalità ed i massimali.

7. Ai componenti la commissione compete il trattamento economico e di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 19

##### *Corsi di specializzazione*

1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:

- a) maestro di sci specializzato nell'insegnamento di sci ai bambini;
- b) maestro di sci specializzato nell'insegnamento dello sci a portatori di handicap;
- c) maestro di sci specializzato nell'insegnamento del surf da neve e di altre discipline sciistiche con attrezzature tecniche similari.

2. I corsi, di cui al comma 1, sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) relativamente alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione si articolano in tre prove: tecnico-pratica, didattica e culturale. Le prove si sostengono davanti alla commissione d'esame di cui all'articolo 18, integrata con i docenti delle materie oggetto della specializzazione.

#### Art. 20.

##### *Corsi di aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci*

1. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni; per il rinnovo dell'iscrizione sono necessarie la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e la frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. La Giunta regionale istituisce annualmente corsi di aggiornamento professionale avvalendosi, per la loro organizzazione, del collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), relativamente alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.

3. Per la parte tecnico-didattica sono utilizzati istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), dando la precedenza agli iscritti all'albo professionale del collegio della Regione.

4. Nel caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale per malattia o per altri comprovati motivi, indicati dal collegio regionale stesso, nei regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione all'albo in tal caso è prorogata fino all'espletamento di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

5. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento gli istruttori nazionali, gli allenatori nazionali e direttori tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali - commissione Scuola Maestri (F.I.S.I. - Co.Scu.Ma) - e della scuola tecnici federali iscritti negli elenchi della F.I.S.I., nonché i maestri di sci che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

#### Art. 21.

##### *Corsi interregionali*

1. La Regione, per esigenze di carattere organizzativo o economico, può procedere all'organizzazione di corsi interregionali di formazione, di specializzazione e di aggiornamento.

2. La Regione può avvalersi, per l'organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali, della collaborazione delle altre regioni, del Collegio nazionale dei maestri di sci, dei collegi dei maestri di sci di altre regioni, mediante stipula di apposita convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi e di svolgimento degli esami, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle norme di cui all'articolo 9 della legge n. 81 del 1991 e il riparto delle spese.

#### Art. 22.

##### *Onere finanziario per l'organizzazione dei corsi*

1. La Giunta regionale, in sede di istituzione dei corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e dei corsi interregionali, determina la quota parte di spesa che assume a proprio carico e la quota a carico dei partecipanti per l'organizzazione dei corsi stessi.

#### CAPO IV

##### ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SCI

#### Art. 23.

##### *Elenco regionale scuole di sci*

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 81 del 1991, possono essere istituite nel territorio regionale scuole di sci per l'insegnamento delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. L'autorizzazione regionale per le scuole di sci è concessa mediante iscrizione in un apposito elenco, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale presso l'Assessorato al turismo della Regione.

3. L'iscrizione delle scuole di sci all'elenco di cui al comma 2, è subordinata al possesso dei requisiti previsti nell'articolo 24.

4. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività delle scuole di sci, la Regione autorizza di norma, l'esercizio di una sola scuola nella stessa località turistica ancorché articolata in più stazioni sciistiche.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, possono essere autorizzate più scuole in una stessa località turistica, qualora ricorrano comprovate esigenze di una migliore articolazione dal servizio all'utenza.

6. L'elenco delle scuole di sci è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. La denominazione «scuola di sci» può essere usata unicamente dalle scuole iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 2.

#### Art. 24.

##### *Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di sci*

1. L'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco di cui all'articolo 23, comma 2, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) la scuola deve avere un organico minimo, compreso il direttore, di tre maestri per le scuole di sci di fondo, di sei maestri per le scuole di discesa e di nove per le scuole miste;

b) la scuola deve avere un direttore, cui è affidata la rappresentanza legale della stessa;

c) la scuola deve avere un regolamento, deliberato dai maestri di sci componenti l'organico di cui alla lettera a), che disciplini, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 81 del 1991, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione della scuola stessa;

d) la scuola deve disporre di sede idonea ed essere situata in località dotata dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 59 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la denominazione della scuola non deve essere tale da creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nel territorio regionale;

f) la scuola deve assumere l'impegno di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, nonché di collaborare con le autorità scolastiche, le associazioni sportive e gli enti locali, per favorire la più ampia diffusione dello sci, incrementare l'afflusso turistico nonché valorizzare i beni ambientali montani;

g) la scuola deve contrarre adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;

h) la scuola deve dotarsi di una divisa ufficiale e di un apposito distintivo con il nome della località in cui ha sede la scuola stessa.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), l'organico minimo delle scuole operanti in piccole stazioni sciistiche può essere ridotto a tre maestri.

#### Art. 25.

##### *Modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di sci*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'articolo 23, i soggetti interessati debbono presentare domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, al comune competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il comune trasmette, entro il 30 settembre dello stesso anno, la domanda corredata del proprio motivato parere alla competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo.

3. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 23 avviene nei termini e con le modalità previste nell'articolo 26, comma 3, sentito il collegio regionale di cui all'articolo 10.

#### Art. 26

##### *Variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci*

1. Le scuole di sci iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 23 sono tenute a comunicare al comune territorialmente competente, le variazioni concernenti il corpo insegnante, i regolamenti, la sede e la denominazione.

2. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 24, e ne dà comunicazione alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, approva le eventuali variazioni all'elenco.

#### Art. 27.

##### *Cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci*

1. La cancellazione dall'elenco regionale può avvenire:

a) per il venir meno di uno o più requisiti previsti dall'articolo 24;

b) per il verificarsi di ripetute infrazioni alle norme della presente legge;

c) per mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data del provvedimento d'iscrizione;

d) per interruzione dell'attività della scuola per oltre una stagione invernale, non dovuta a cause di forza maggiore.

#### Art. 28.

##### *Doveri dei maestri di sci*

1. Salvi i doveri derivanti dalle norme della deontologia professionale o di comportamento di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 81 del 1991, i maestri di sci devono:

a) appartenere ad una sola delle scuole di sci esistenti sul territorio regionale;

b) indossare, nell'esercizio della loro attività, la divisa ufficiale ed il distintivo della scuola di appartenenza di cui all'articolo 24, comma 1, lettera h), e comunque munirsi del distintivo con la dicitura «maestro di sci».

2. I maestri di sci, abilitati all'insegnamento dello sci nella sola disciplina alpina, non possono impartire lezioni nelle discipline nordiche e viceversa.

#### Art. 29.

##### *Tariffe professionali*

1. La Giunta regionale, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 10, delibera entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci.

2. Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali è determinato, con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.

3. Tariffe agevolate possono essere fissate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 30.

##### *Vigilanza*

1. La Regione, tramite la competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo, esercita la vigilanza sulla tenuta dell'albo professionale da parte del collegio regionale dei maestri di sci, sull'attività del collegio stesso e sull'attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia.

#### Art. 31.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e ferme restando le sanzioni disciplinari previste dalla legge n. 81 del 1991 e successive modificazioni, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio regionale, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque a quindici volte la tariffa massima prevista ai sensi dell'articolo 29. In caso di recidiva l'importo è raddoppiato.

2. Chiunque violi gli obblighi previsti all'articolo 8 ed all'articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire novecentomila.

3. L'uso della denominazione di «scuola di sci» da parte di organizzazioni non iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 23, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e di una somma da lire cinque milioni a lire quindici milioni a carico di chi la diriga o conduca.

4. Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 29 si commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venti a settantacinque volte l'importo massimo della tariffa stessa. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo dell'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione.

5. Le scuole di sci che occupano maestri di sci sprovvisti dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire un milione. In caso di recidiva si applica la sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni nella stagione invernale.

6. Per tutte le altre violazioni della presente legge è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinque a venti volte la tariffa massima prevista ai sensi dell'articolo 29.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, sono effettuati in conformità alle procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1994, la Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme sul territorio della Regione dell'attività di vigilanza e delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

#### Art. 32.

##### *Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale e fanno parte del collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri di sci iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 23.

2. In sede di prima applicazione sono riconosciute di diritto come «scuole di sci» le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1982.

3. Le scuole di cui al comma 2, devono adeguare i loro statuti alle norme della presente legge ed integrare il proprio organico in base all'articolo 24, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci. La presidenza della prima assemblea spetta al maestro di sci più anziano di età.

5. Fino a quando non venga costituito il collegio regionale, le tariffe professionali sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

6. In sede di prima applicazione e fino a quando non sia costituito il collegio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 8 va fatta al comune competente per territorio, mentre l'iscrizione o il nulla osta di cui all'articolo 9, sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di sport.

#### Art. 33.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 24219 «Spese per attività di formazione professionale di operatori sportivi» del bilancio di previsione esercizio finanziario 1996.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 34.

##### *Abrogazione*

1. La legge regionale 1° giugno 1982, n. 23 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 14 giugno 1996

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 giugno 1996.*

96R0740

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 11.

**Costituzione della commissione speciale per la revisione dello statuto, del regolamento interno del consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della regione Puglia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 15 luglio 1996)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Costituzione*

1. È costituita, a norma dell'art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per la revisione o la modificazione dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della Regione Puglia.

2. La Commissione è composta dal Presidente di cui scun Gruppo consiliare o altro Consigliere a tal uopo da lui designato permanentemente e dal Presidente della Giunta per il Regolamento o suo delegato.

3. I Gruppi consiliari composti da almeno otto unità designano, oltre al Presidente o suo delegato, un altro Consigliere.

#### Art. 2.

##### *Compiti*

1. La Commissione esercita la funzione preparatoria e referente o le altre funzioni di cui all'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio, formulando proposte e suggerimenti, in ordine:

a) alla revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio;

b) per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale della Regione Puglia, con l'obiettivo di valorizzare il sistema delle autonomie locali secondo il principio della sussidiarietà;

c) per l'individuazione delle procedure legislative e degli strumenti operativi finalizzati al raccordo tra le autonomie locali.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni entro il 30 giugno 1997.

#### Art. 3.

##### *Funzionamento*

1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione, nella riunione di insediamento, elegge il Presidente e due Vice Presidenti.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Consiglio regionale nonché della consulenza, eventualmente, di un massimo di tre esperti nominati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1981, n. 45.

4. Le spese necessarie per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto nella presente legge si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio, in quanto compatibili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 28 giugno 1996

**DISTASO**

96R0576

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1996, n. 45.

**Adesione alla Conferenza dei presidenti di assemblea e dei consiglieri delle regioni e delle province autonome.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 3 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il Consiglio regionale della Toscana, aderisce alla Conferenza dei Presidenti di Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze, al fine di migliorare le attività istituzionali delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Osservatorio Legislativo interregionale.

2. Il Consiglio regionale partecipa al finanziamento delle attività della Conferenza dei Presidenti di Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome mediante conferimenti stabiliti annualmente dalla Conferenza stessa e deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana.

**Art. 2.**

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli di spesa relativi al Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 giugno 1996

**MARCUCCI**

(incaricata con DPGR n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 21 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 giugno 1996.

96R0521

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 1995, n. 3.

**Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 2 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

**Art. 1.**

*Oggetto e scopi*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, inclusi quelli contenuti in strumenti informatici, nonché i casi di esclusione del medesimo, al fine di attuare i principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa di cui agli artt. 1 e 21 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

**Art. 2.**

*Ambito di applicazione*

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e dei concessionari di pubblici servizi, escluse le società a partecipazione regionale che operano in regime di diritto privato, da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge regionale 59/1991.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento possono trovare applicazione anche presso gli enti locali, fatto salvo quanto disciplinato nei rispettivi statuti o regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

**Art. 3.**

*Soggetti legittimati all'iniziativa del procedimento di accesso*

1. La richiesta di accesso può essere presentata da soggetti privati, da associazioni o comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. L'accesso ai documenti da parte degli amministratori regionali e degli enti locali è disciplinato dai rispettivi ordinamenti e può fare oggetto di opportune intese tra Regione ed enti locali.

3. Qualora la richiesta di accesso sia effettuata da una pubblica amministrazione, la sua presentazione può essere fatta dagli amministratori, dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

*Capo II*

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

**Art. 4.**

*Accesso*

1. Per il rilascio di copie di documenti il richiedente deve presentare istanza formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, se richiesta.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi, a norma dell'art. 24, comma 4, della legge regionale 59/1991, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, l'ufficio ha l'obbligo di comunicare all'interessato l'eventuale reiezione della richiesta con provvedimento motivato.

4. Ove la richiesta non permetta l'identificazione dei documenti richiesti, l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

#### Art. 5.

##### *Compilazione e presentazione della richiesta di accesso*

1. La richiesta di accesso è redatta dall'interessato ed indirizzata al dirigente dell'ufficio competente per l'esame della richiesta o, nell'ipotesi in cui lo stesso non sia identificabile al richiedente, indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). In attesa dell'attivazione di tale struttura, la richiesta è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Nella richiesta devono essere riportate:

- a) le generalità del richiedente, complete di indirizzo e numero di telefono e/o di telefax;
- b) l'indicazione di tutti quegli elementi di conoscenza che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta;
- c) l'eventuale indicazione del tipo di informazione richiesta;
- d) l'indicazione espressa della necessità che la copia rilasciata sia in bollo;
- e) l'interesse di cui si è portatori;
- f) la motivazione;
- g) la data e la sottoscrizione.

3. La richiesta può pervenire all'amministrazione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax o, ove esistente, mediante collegamento informatico in rete.

4. In attesa dell'istituzione, presso le singole amministrazioni, di archivi automatizzati delle istanze di accesso, l'avvenuta presentazione della richiesta deve essere registrata a cura dell'ufficio ricevente nel registro di protocollo, indicando la data di presentazione, il nome del richiedente e il tipo di documento richiesto.

#### Art. 6.

##### *Accoglimento della richiesta e modalità di accesso*

1. L'accoglimento della richiesta di accesso può essere effettuato sia mediante consegna a mano del documento sia con lettera di trasmissione, entro quindici giorni dalla richiesta.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

3. È altresì ammessa la mera consultazione gratuita del documento, anche su richiesta verbale, sempre che non ostino le cause di impedimento ed esclusione di cui al Capo III.

#### Art. 7.

##### *Responsabile del procedimento di accesso*

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è altresì responsabile del procedimento di accesso.

#### Art. 8.

##### *Tariffe*

1. La richiesta di accesso è redatta in carta semplice, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Fanno carico al richiedente l'imposta di bollo, se dovuta, e le spese di riproduzione, stabilite dall'Amministrazione regionale.

3. Le somme di cui al comma 2 sono corrisposte al momento del ritiro della copia. Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o via telefax, il pagamento di tali somme avviene prima dell'invio della copia.

#### Art. 9.

##### *Oggetto del diritto di accesso*

1. Con l'accesso ai documenti amministrativi è consentita la conoscenza delle informazioni in essi contenute, indipendentemente dalla loro data di formazione.

2. Non possono formare oggetto del diritto di accesso i documenti non più esistenti presso la pubblica amministrazione competente per l'esame della richiesta e i documenti non definitivi.

3. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento; in ogni caso, le richieste devono essere formulate in modo da consentire all'amministrazione l'identificazione dei documenti richiesti.

4. L'accesso è consentito sia ai documenti originali, sia a copie di essi.

5. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

6. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

#### Capo III

##### ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

#### Art. 10.

##### *Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui agli artt. 11 e 12 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 11, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata e la correlativa motivazione.

4. Contro il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 59/1991.

5. Il Presidente della Giunta regionale individua l'ufficio responsabile per l'istruttoria sul ricorso.

#### Art. 11.

##### *Criteri per l'individuazione dei casi di esclusione*

1. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, della legge 241/1990.

2. Il diritto di accesso è escluso nei confronti delle informazioni riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla dignità della persona.

3. Il diritto di accesso è escluso nei confronti delle informazioni riguardanti l'attività di gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari.

4. Il diritto di accesso è escluso nei confronti delle informazioni di carattere industriale, commerciale e finanziario la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di un'impresa.

5. Il diritto di accesso è escluso per gli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione. Resta salva altresì la facoltà di differimento dell'accesso di cui all'art. 10, comma 2.

#### Art. 12.

##### *Documenti esclusi dall'accesso*

1. Ai fini di cui all'art. 11, commi 2, 3 e 4, sono in particolare esclusi dall'accesso:

a) i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi quando operano in seduta segreta;

b) i documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare l'effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

c) i documenti riguardanti lo stato di salute e le altre condizioni fisiche ed economico-finanziarie dei singoli cittadini comunque interessati dai provvedimenti, prestazioni o servizi dell'Amministrazione regionale;

d) la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

e) i documenti riguardanti i processi tecnico-produttivi e le condizioni economico-finanziarie delle imprese;

f) i documenti contenenti notizie riguardanti le imprese pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

g) gli ulteriori documenti che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 11, commi 2, 3 e 4.

2. Sono inoltre esclusi dall'accesso fino alla conclusione dei relativi procedimenti:

a) gli elaborati delle prove relative a procedimenti concorsuali di reclutamento e avanzamento del personale;

b) i documenti relativi a procedimenti disciplinari e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio;

c) i documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti contrattuali;

d) i documenti attinenti alla valutazione legale e alla conduzione giudiziale ed extragiudiziale di controversie in cui sia parte la Regione, nonché i documenti e le informazioni richiesti dall'autorità giudiziaria e gli atti conseguenti.

3. Deve in ogni caso essere garantito l'accesso ai documenti che debbano essere prodotti in giudizio penale, civile o amministrativo.

#### Art. 13.

##### *Oggetto e modalità dell'apposizione del segreto*

1. È altresì prevista l'apposizione del segreto relativamente alle informazioni la cui divulgazione sia lesiva di interessi di cui all'art. 11.

2. Ogni volta che sulle informazioni contenute in un documento o in un gruppo o in una categoria di documenti viene apposto il segreto, su tali documenti deve risultare:

a) il nome e la qualifica del funzionario che ha apposto il segreto;

b) la data in cui è avvenuta l'apposizione;

c) il periodo di durata del segreto;

d) i motivi che hanno indotto all'apposizione del segreto, con riferimento sia alla normativa vigente che alle concrete circostanze di fatto che giustificano l'apposizione del segreto.

3. I dati di cui al comma 2 formano parte integrante ed essenziale della motivazione del rifiuto, del differimento o della limitazione dell'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della legge regionale 59/1991.

#### Art. 14.

##### *Relazioni con il pubblico*

1. Allo scopo di facilitare il rapporto con gli utenti, l'Amministrazione regionale garantisce, attraverso la struttura per le relazioni con il pubblico istituita con l'art. 9 della legge regionale 45/1995, la piena attuazione delle procedure concernenti il diritto di accesso.

#### Capo IV

##### SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 15.

##### *Verifica d'ufficio dei requisiti di legge*

1. In attuazione dell'art. 18 della legge regionale 59/1991, in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. Nei casi di cui al comma 1, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

#### Capo V

##### DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE

#### Art. 16.

##### *Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva*

1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbono comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2, possono presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) ed in armonia con le norme contenute nel Capo VI della legge regionale 59/1991.

2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale, risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;



c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario, ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione e estinzione della proprietà od altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;

g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h) stato di volontariato in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito ed enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;

n) qualità di vigenza a carico e di esistenza in vita;

o) legame di parentela o affinità.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 1996

VIÉRIN

96R0524

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1996, n. 23.

**Partecipazione della Regione Marche al costituendo consorzio Interform.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 45 del 4 luglio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione di un Consorzio con i Comuni di Monteroberto e di Jesi, l'Università degli studi di Ancona - Facoltà di

agraria, la Fondazione «Serafino Salvati» con sede in Monteroberto, l'Istituto professionale di Stato di Monteroberto e gli enti pubblici interessati, avente lo scopo di:

a) realizzare iniziative di formazione specialistica di qualunque livello in agricoltura;

b) realizzare attività di formazione permanente dei lavoratori, occupati e disoccupati, con particolare attenzione alle categorie a rischio ed ai portatori di handicap;

c) progettare e realizzare attività di ricerca nel settore agricolo finalizzate sia ad elevare sul piano metodico e contenutistico la qualità della formazione sia ad individuare le professionalità che meglio possono rispondere allo sviluppo dell'agricoltura marchigiana.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei programmi formativi nazionali e dei programmi di sviluppo regionale, anche attraverso iniziative sperimentali nell'ambito dei programmi comunitari con progetti collocabili negli obiettivi dei fondi strutturali.

Art. 2.

1. La Regione assume, all'atto di costituzione del Consorzio di cui all'articolo 1, una quota pari a lire 1.000.000 e partecipa al fondo consortile con un contributo annuale la cui quantificazione è demandata alla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea dei consorziati e nel consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione consiliare una nota informativa sulle iniziative ed attività del Consorzio da svolgersi nel corso dell'anno, ivi compresa la gestione economica del Consorzio stesso.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1996, le seguenti spese:

a) per il versamento della quota sociale: lire 1.000.000;

b) per la partecipazione al fondo consortile: lire 100.000.000.

2. L'ammontare del contributo da versare al fondo consortile negli anni successivi al 1996 sarà stabilito con la legge di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1996;

a) per le finalità di cui alla lettera a) mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno;

b) per le finalità di cui alla lettera b) mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio partita 4 dell'elenco n. 1.

4. Alla copertura degli oneri per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 4 dell'elenco n. 1 e per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

5. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996:

1) per le finalità previste dalla lettera a) a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione: «Quota di partecipazione della Regione Marche al Consorzio "Interform" con sede in Monteroberto» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000.000;

2) per le finalità indicate nella lettera b) a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la denominazione: «Contributo al fondo consortile Interform» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5200101 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 1.000.000 e lire 100.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, addì 26 giugno 1996

D'AMBROSIO

96R0550

#### LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 24.

**Adesione della Regione Marche al Centro delle regioni euro-mediterranee per l'ambiente (CREA).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 45 del 4 luglio 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Decorso il termine di cui all'art. 127, I comma della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello Statuto regionale;

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

##### Art. 1.

1. La Regione Marche aderisce al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA).

2. L'adesione della Regione avviene secondo le modalità fissate nello statuto del Centro, adottato il 7 giugno 1995.

##### Art. 2.

1. La Regione eroga al CREA la quota annuale di adesione che, per il 1996, è stata fissata in lire 40 milioni.

##### Art. 3.

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 milioni a titolo di quota di adesione al CREA.

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio, partita 1 dell'elenco 1;

b) per gli anni 1997/1998 mediante utilizzo della proiezione iscritta, ai fini del bilancio pluriennale, nella medesima partita dell'elenco 1;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione: «Quota di adesione della Regione Marche al CREA (Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente) con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 40 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 40 milioni.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 27 giugno 1996

D'AMBROSIO

96R0551

#### LEGGE REGIONALE 27 giugno 1996, n. 25.

**Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 45 del 4 luglio 1996)

(Omissis).

96R0552

#### REGIONE CALABRIA

#### LEGGE REGIONALE 15 luglio 1996, n. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale» nonché attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 349/1995.

(Pubblicata nell'ediz. straord. Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 68 del 18 luglio 1996)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

La diaria mensile di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 viene corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per espletamento dell'attività istituzionale sull'intero territorio regionale.

##### Art. 2.

Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250.

##### Art. 3.

La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica in conformità ai termini indicati dall'articolo 32 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

##### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 15 luglio 1996

NISTICÒ

96R0613

## REGIONE VENETO

### LEGGE REGIONALE 1° luglio 1996, n. 18.

Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 «Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto» e 8 gennaio 1991, n. 1 «Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 5 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50*

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 è così sostituito:

«Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Nel quarto comma dell'articolo 33, l'ultima frase è così sostituita:

«La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000.».

3. «All'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 dopo le parole «il pesce», sono aggiunte le parole «o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1».

4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 1986, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

«La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30-bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30-bis medesimo.»

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1*

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, le parole «60 CV fiscali» sono sostituite dalle parole «50 CV fiscali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° luglio 1996

GALAN

96R0604

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 23.

Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 12 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito, nel periodo 1° maggio - 30 settembre, l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.

Art. 2.

1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.

2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto di persone.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 è finalizzata alla cattura dello sgombrò e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'art. 142 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 luglio 1996

LA FORGIA

96R0529

**LEGGE REGIONALE 8-luglio 1996, n. 24.****Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 12 luglio 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.**

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale, in materia di circoscrizioni comunali. Essa disciplina in particolare:

a) il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e di istituzione di nuovi Comuni;

b) le forme di consultazione delle popolazioni interessate;

c) il programma di riordino territoriale finalizzato in particolare alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla fusione di piccoli Comuni;

d) gli strumenti di incentivazione alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni e delle popolazioni interessate e in collaborazione con gli Enti locali medesimi, la revisione delle circoscrizioni comunali allo scopo di definire ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni amministrative e per una efficiente gestione dei servizi pubblici.

3. Nella prospettiva dell'aggregazione dei Comuni negli ambiti territoriali individuati dal programma di riordino territoriale, la Regione promuove altresì iniziative per favorire progetti di coordinamento, su scala sovracomunale, delle funzioni con particolare riferimento a quelle in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

**Art. 2.**

*Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica*

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:

a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;

b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;

c) la modifica delle denominazioni comunali.

**Art. 3.**

*Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica*

1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia.

2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare i ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.

5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

**Art. 4.**

*Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali*

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

**Art. 5.**

*Area metropolitana*

1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990, sentiti i Comuni interessati.

2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990, alla modifica delle circoscrizioni dei comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.

**TITOLO II****DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE****Art. 6.**

*Programma di riordino territoriale*

1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle iniziative indicate dalle Comunità locali interessate.

2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione, delle Comunità Montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalità attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'Unione intercomunale.

3. Il programma deve altresì indicare i casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di uno o più municipi.

4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:

a) i Comuni di minore consistenza demografica;

b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;

c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarità di funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza.

#### Art. 7.

##### *Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma*

1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e Comunità Montane alla elaborazione del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, definisce le linee ed i criteri di onestamento per la formulazione del programma ed individua i principali processi da attivare ed i criteri per la concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, gli Enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni e proposte.

2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il programma è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità indicate dal presente articolo. Ove richiesto dai Comuni interessati, la Giunta può, in ogni tempo, sottoporre al Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali che siano state nel frattempo costituite.

4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma, presenta al Consiglio i progetti di legge conseguenti all'approvazione del programma stesso.

#### TITOLO III

##### PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI.

#### Art. 8.

##### *Iniziativa*

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

#### Art. 9.

##### *Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare*

1. In caso di iniziativa da parte degli elettori, il giudizio di ammissibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto attiene il contenuto della proposta e al rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 33 dello Statuto, è anticipato al momento della presentazione, da parte dei promotori, delle prime cinquecento firme.

#### Art. 10.

##### *Pareri degli enti locali*

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro Otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.

3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti ed entro quindici giorni li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale che, ove sia necessario procedere alla consultazione delle popolazioni interessate ai sensi dell'art. 11, delibera l'indizione del referendum o, ricorrendone le condizioni, stabilisce che si proceda nelle forme previste dall'art. 11, comma 3.

#### Art. 11.

##### *Consultazione delle popolazioni interessate*

1. Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate ai progetti di legge di modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale indice il referendum consultivo secondo quanto disposto negli articoli seguenti, ad eccezione dei casi previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;

b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del comune di origine;

c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.

3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.

4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.

5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge.

## Art. 12.

*Procedura per lo svolgimento del referendum consultivo regionale*

1. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale dispone il referendum definisce il testo della proposta di legge e il relativo quesito da sottoporre alla consultazione popolare, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 10 aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Regione può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della L.R. 13 maggio 1980, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.

6. Il decreto di indizione del referendum consultivo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, notificato al Commissario di Governo e al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali interessate, nonché ai Sindaci dei Comuni interessati.

7. Il Presidente della Regione deve dare notizia del decreto di indizione del referendum consultivo mediante manifesti da affiggersi, a cura dei Sindaci interessati, almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione; i manifesti devono indicare il giorno ed il luogo di convocazione e riportare per esteso il testo del quesito referendario.

8. La consegna dei certificati elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la composizione dei seggi elettorali sono disciplinate dall'art. 13 e seguenti della L.R. n. 34 del 1980 e successive modifiche e integrazioni.

9. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trova il comune o i comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 15, comma terzo, della L.R. n. 34 del 1980. Detto ufficio svolge le operazioni e adotta i provvedimenti di cui all'art. 18 della L.R. n. 34 del 1980.

10. Per quanto non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della L.R. n. 34 del 1980 e successive modifiche e integrazioni.

11. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Il Presidente della Regione, ricevuto il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.

## Art. 13.

*Approvazione della legge e deliberazione definitiva*

1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste all'art. 11, non si debba procedere al referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.

2. In tutti gli altri casi il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge sottoposto a referendum entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso.

3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 11 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.

## Art. 14.

*Successione nei rapporti*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;

b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;

b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

## TITOLO IV

## STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI.

## Art. 15.

*Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale*

1. La Regione, al fine di favorire i processi di Unione e fusione di comuni, eroga ai Comuni che abbiano specificamente deliberato in merito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista dell'Unione o della fusione dei Comuni medesimi.

## Art. 16.

*Unioni di comuni e contributi per la loro costituzione*

1. L'Unione di Comuni è un Ente pubblico locale, dotato di personalità giuridica, costituito fra due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142 del 1990.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni Unione che si costituisce e ne faccia richiesta un contributo straordinario iniziale, nonché per i dieci anni successivi contributi annuali.

3. La quantificazione dei contributi destinati all'Unione di Comuni facenti parte di Comunità Montane tiene conto di quelli ad essi già eventualmente resi o previsti ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1.

4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino territoriale, la Giunta può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle Unioni che si costituiscono nel frattempo.

5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni già costituiti in Comunità Montane, si applica la disciplina dettata dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni già costituiti in Comunità Montane, la Comunità è contestualmente trasformata in Unione di Comuni.

6. L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi Enti locali che la compongono. L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui partecipano altri enti.

7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce titolo di priorità.

8. Il controllo sulle Unioni è esercitato ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed è disciplinato dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.

## Art. 17.

*Contributi per la fusione di comuni*

1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore, la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai criteri indicati nel programma di riordino territoriale.

2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla fusione di uno o più Comuni può disporre che una percentuale dei contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi.

3. La fusione costituisce titolo di priorità ai fini del riparto dei finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei Comuni.

4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la fusione i Comuni che abbiano già beneficiato di quelli previsti per l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinché sia loro in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente decennale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di cui all'art. 11 della legge n. 142 del 1990.

6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni già aggregati in Comunità Montane, la legge regionale cura che al Comune risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità medesima.

## Art. 8.

*Municipi e forme di articolazione per la comunità originarie*

1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o aggregazione di due o più Comuni prevede che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare può prevedere, nei territori delle comunità di origine, l'istituzione dei municipi di cui all'art. 12 della legge n. 142 del 1990, ai quali i Comuni

potranno delegare l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal Consiglio regionale.

2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue l'istituzione di municipi, e devono precisare la delimitazione territoriale.

3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai municipi.

## TITOLO V

## NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE

## Art. 19.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, comma primo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a Lire 1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 «Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione», voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apporare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 20.

*Norme interpretative*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:

a) per numero di abitanti di un comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;

b) per numero di elettori di un comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.

2. Ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo.

## Art. 21.

*Abrogazioni*

1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 luglio 1994

LA FORGIA

96R0530

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 24.

**Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 19 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Nel Friuli-Venezia Giulia la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico regionale.

2. Il piano faunistico regionale individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente anche con specifiche articolazioni del territorio.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, tenuto conto del documento di cui all'art. 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sentito il Comitato regionale della caccia, gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e l'Organo gestore riserve, approva i criteri per la redazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali.

4. Entro centottanta giorni successivi all'approvazione dei criteri di cui al comma 3, le Amministrazioni provinciali provvedono alla redazione dei piani faunistici provinciali utilizzando anche i dati in possesso degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984.

5. Il Servizio della caccia e della pesca provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, al coordinamento dei piani faunistici provinciali in un piano faunistico regionale ai sensi dell'art. 10 della legge 157/1992.

6. Il piano faunistico regionale è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato regionale della caccia e la Direzione regionale della pianificazione territoriale ai fini della sua integrazione nel Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e negli strumenti urbanistici di grado subordinato.

7. Il piano faunistico regionale di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni secondo le procedure indicate nei commi dal 3 al 6.

8. È fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna di provvedere nell'ambito delle proprie competenze al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano faunistico regionale.

9. Per la realizzazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali medesime contributi fino al 98 per cento della spesa risultante da un preventivo di spesa redatto a seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

10. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 può essere erogato un anticipo fino al 40 per cento del contributo medesimo.

11. Alla liquidazione del saldo del contributo concesso si provvede ad avvenuta presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate per la realizzazione del piano faunistico provinciale.

### Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'art. 18 della legge 157/1992.

### Art. 3.

1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'art. 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoidicati:

a) specie cacciabili dal 1° settembre al 10 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dal 1° settembre al 10 gennaio: alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*);

c) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (*Capreolus capreolus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepore comune (*Lepus europaeus*), merlo (*Turdus merula*), minilepre (*Silvagus floricollis*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), passero (*Passer italiae*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*), canapiglia (*Anas strepera*), cescna (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), combattente (*Philomachus pugnax*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), cornacchia nera (*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), storno (*Sturnus vulgaris*), taccola (*Corvus monedula*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: cervo (*Cervus elaphus*), coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), lepore bianca (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*);

g) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre: cinghiale (*Sus scrofa*);

h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'art. 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/C.E.E. del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'art. 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'art. 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.



## Art. 4.

1. Nei confronti del daino (*Dama dama*) e del muflone (*Ovis musimon*) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione per la quale valgono le norme di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 21/1993.

2. A decorrere dall'annata venatoria 1998-1999 anche nei confronti del camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*) è ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui al comma 1.

## Art. 5.

1. Il presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, provvede all'adeguamento delle specie faunistiche cacciabili di cui agli artt. 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 157/1992, in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali.

## Art. 6.

1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di dieci anseriformi, sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacci, e cinque colombacci.

2. Per le singole specie di fauna selvatica stanziale il regolamento interno di ciascuna riserva di caccia di diritto di cui agli artt. 29 e 30 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres. deve contenere in allegato i dati relativi al censimento, nonché un programma annuale di abbattimento, indicando pure il numero massimo di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia da parte del singolo socio di riserva.

3. Nelle riserve private o consorziali i dati relativi al censimento ed al programma annuale di abbattimento di cui al comma 2 vengono redatti dal concessionario o suo delegato e sono soggetti all'approvazione da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio.

4. Non possono formare oggetto di prelievo venatorio le specie di fauna selvatica stanziale nei confronti delle quali le riserve di caccia non adempiano a quanto previsto dal presente articolo.

5. I Direttori di ciascuna riserva di caccia di diritto ed i concessionari di ciascuna riserva privata e consorziale, o i loro delegati, comunicano, con almeno trenta giorni di anticipo, la data di effettuazione del censimento preordinato alla redazione del programma di abbattimento all'osservatorio faunistico competente per territorio, che può disporre l'invio di propri rappresentanti per verificare tali adempimenti.

6. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 5, l'osservatorio faunistico può produrre le proprie osservazioni scritte circa gli adempimenti previsti dal comma 5 medesimo all'Organo gestore riserve o al Comitato provinciale della caccia, i quali devono tenerne conto, rispettivamente nella ratifica del regolamento interno di cui al comma 2 e nell'approvazione di cui al comma 3.

7. Decorso il termine di cui al comma 5 senza la formulazione, entro i successivi dieci giorni, di osservazioni scritte da parte dell'osservatorio faunistico, l'Organo gestore riserve ed i Comitati provinciali della caccia provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo sulla base dei dati in loro possesso.

8. Le norme di cui ai commi 5, 6 e 7 trovano applicazione a decorrere dall'annata venatoria 1997-1998.

## Art. 7.

1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e, quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dal 1.º ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

3. È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, comunque svolta, ai tetraonidi, ai palmipedi ed ai trampolieri, nonché alla cesena. Fatta altresì eccezione per la caccia alla leppe che è consentita solo 48 ore dopo l'ultima nevicata.

## Art. 8.

1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il presidente della Giunta Regionale o l'assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.

## Art. 9.

1. Per le specie di fauna selvatica escluse dall'elenco di cui all'art. 18 della legge 157/1992 in forza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, il presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato con le modalità di cui all'art. 8 può autorizzare, ai sensi e per i motivi di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, specifiche forme di prelievo indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

## Art. 10.

1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonché, a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio.

2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie autoctone.

## Art. 11.

1. Nel Friuli-Venezia Giulia costituiscono prima attuazione delle norme di cui all'art. 1, comma 5, della legge 157/1992, le zone precluse all'attività venatoria costituite in forza della normativa vigente lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché le altre misure di protezione ambientale adottate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, lungo le rotte medesime.

2. Al fine di dare piena attuazione alle norme di cui all'art. 1, comma 5, della legge 157/1992, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, sulla base di una ricognizione delle zone precluse all'attività venatoria costituite a qualsiasi titolo lungo le rotte di migrazione di cui al comma 1, individua con proprio decreto, sentiti gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984 e l'Organo gestore riserve, eventuali ulteriori zone di protezione da realizzarsi tramite la costituzione di oasi di protezione con le modalità previste dalla legge regionale 46/1984, ovvero tramite la costituzione di altre zone di divieto di attività venatoria previste dalla normativa vigente.

## Art. 12.

1. Nel Friuli-Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l'intero periodo dell'anno nelle zone di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'art. 2 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia.

2. Per l'effettuazione delle gare cinofile di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 21/1993, è consentito anche l'uso di falchi.

3. All'art. 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole «tutto il periodo dell'anno» sono sostituite con le parole «tutti i giorni dell'anno».

4. Le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 56/1986 concernenti l'addestramento, l'allenamento e l'effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.

5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dell'Organo gestore riserve, previo consenso dei direttori delle riserve interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.

6. All'art. 12, comma 2, della legge regionale 21/1993 le parole «durante tutto l'anno» sono sostituite dalle parole «tutti i giorni dell'anno».

#### Art. 13.

1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 56/1986, l'Organo gestore riserve, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari di allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell'allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato art. 7 della legge regionale 56/1986.

#### Art. 14.

1. Il nono comma dell'art. 7 della legge regionale 56/1986 è abrogato.

#### Art. 15.

1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'art. 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione prevista dall'art. 17.

2. Il richiedente l'attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta Amministrazione provinciale corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.

4. Le Province, in applicazione dell'art. 27 della legge 157/1992, coordinano l'attività delle guardie venatorie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

#### Art. 16.

1. L'esame di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'art. 27, comma 4, della legge 157/1992 consiste in una prova orale che riguarda:

- legislazione venatoria;
- zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette;
- armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- norme di pronto soccorso.

2. Il programma di esame della prova orale per le singole materie si identifica con quello fissato per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'idoneità è concessa se il giudizio della Commissione di cui all'art. 17 è favorevole in tutte e cinque le materie elencate al comma 1.

4. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve superare una prova scritta consistente nella predisposizione di un verbale di cui all'art. 28, comma 5, della legge 157/1992.

#### Art. 17.

1. Il presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'art. 27, comma 4, della legge 157/1992, con sede presso la Amministrazione provinciale.

2. La Commissione è composta da un esperto designato dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti ed operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Amministrazione provinciale.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.

5. In caso di assenza del presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.

6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

7. Ai componenti la Commissione compete, a carico della Amministrazione provinciale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'art. 27 della presente legge.

#### Art. 18.

1. L'attestato di idoneità di cui all'art. 15 non necessita per i cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 19.

1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.

2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.

5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 157/1992.

6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di metri 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 metri quadrati.

## Art. 20.

1. Ai fini di cui alla legge 157/1992, nel Friuli-Venezia Giulia i territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia si intendono sostituiti con le riserve di caccia di diritto di cui alla legge regionale 13/1969, vigente nel Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 21/1993.

2. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'art. 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/1992.

3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell'art. 15 della legge 157/1992.

4. Il termine previsto dal comma 3 dell'art. 15 della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità quinquennale, al 31 gennaio del primo anno di ciascun quinquennio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e la relativa domanda va inoltrata al Servizio della caccia e della pesca.

5. I Comuni, a seguito di comunicazione del Servizio della caccia e della pesca, sono tenuti ad informare i cittadini attraverso affissione all'albo delle scadenze quinquennali di cui al comma 4.

6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio della caccia e della pesca decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla caccia e alla pesca.

7. Le norme di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei terreni che vengono inclusi nelle riserve di caccia di diritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in tal caso il termine di trenta giorni fissato nel comma 4 decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di inclusione.

## Art. 21.

1. In attuazione dell'art. 4, comma 6, della legge 157/1992, i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà.

2. Ai fini di cui al comma 1 Comitati provinciali della caccia possono altresì stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.

3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.

## Art. 22.

1. La caccia all'avifauna selvatica migratrice è vietata nel raggio di mille metri, su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.

2. I valichi montani di cui al comma 1 vengono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore da lui delegato, sentiti i Comitati provinciali della caccia, previa acquisizione da parte di questi ultimi del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984.

## Art. 23.

1. All'art. 10 della legge regionale 21/1993 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche per l'autorizzazione di abbattimenti e di cattura di fauna selvatica per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e c), dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

1-ter. I prelievi di cui all'art. 10 della legge regionale 14/1987 possono essere effettuati su autorizzazione dei Comitati provinciali della caccia dagli agenti preposti alla vigilanza, ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio.

1-quater. Il riferimento contenuto nell'art. 10 della legge regionale 14/1987 all'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, va inteso come riferito all'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

## Art. 24.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'ottenimento dell'attestato di frequenza con profitto al corso di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 14/1987, come interpretato autenticamente dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 21/1993, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo, predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio.

## Art. 25.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14/1987, come aggiunto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 21/1993, è sostituito dal seguente: «Qualora in una riserva di caccia di diritto un numero di soci in possesso dei requisiti richiesti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia di selezione ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività per almeno un triennio un'unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. Ad avvenuto decorso del triennio la zona può essere modificata dall'assemblea della riserva solo per ragioni di carattere tecnico».

2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.

## Art. 26.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 21/1993, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio.»

2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.

## Art. 27.

1. All'art. 4 della legge regionale 56/1986, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione è composta da un esperto nominato dal presidente della Giunta regionale e da quattro esperti designati dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio, fra i quali ultimi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

Funge da segretario della Commissione un dipendente dell'Amministrazione provinciale operante presso il Comitato provinciale della caccia».

## Art. 28.

1. All'art. 4 della legge regionale 21/1993, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ciascun socio ha diritto a disporre annualmente di due inviti per la caccia alla fauna selvatica stanziale e di due inviti per la caccia alla fauna selvatica migratoria, ferma restando la facoltà dell'assemblea della riserva di fissare per ciascun socio un numero superiore di inviti per la caccia alla fauna selvatica migratoria».

## Art. 29.

1. All'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per i pescatori di mestiere non residenti nel Friuli-Venezia Giulia al rilascio dei contrassegni di cui al comma 1 provvede, su richiesta dell'interessato, una qualsiasi delle Amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia».

## Art. 30.

1. All'art. 4 della legge regionale 46/1984, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«Al fine di garantire la continuità funzionale degli osservatori faunistici, le convenzioni di cui al quarto comma riguardanti i responsabili tecnici degli osservatori stessi hanno durata almeno triennale».

## Art. 31.

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale di adeguamento alle norme di cui all'art. 16 della legge 157/1992, per il rinnovo delle riserve private e consorziali viene fissata, a decorrere dal 1996, una tassa di concessione regionale annuale di L. 3.000 all'ettaro all'anno.

2. Il versamento della tassa annuale di cui al comma 1 deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno cui si riferisce su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Per l'anno 1996 il termine di cui al comma 2 è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e l'importo dovuto viene determinato detraendo quanto già versato per l'anno stesso dalle singole riserve alla Tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

## Art. 32.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 21/1993 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o al Comitato provinciale della caccia, che autorizzeranno il prelievo».

2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio».

2. All'art. 14 della legge regionale 21/1993, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca».

## Art. 33.

1. I piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali di cui all'art. 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, devono essere redatti con speciale riguardo ad un armonico sviluppo qualitativo e quantitativo della fauna autoctona.

2. A tal fine le direttive tecniche devono contenere specifiche disposizioni relative all'analisi di speciali situazioni faunistiche e alle conseguenti azioni selvicolturali per la loro tutela.

## Art. 34.

1. L'art. 13 della legge regionale 21/1993 è sostituito dal seguente:

## «Art. 13.

1. Nei territori di cui all'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, l'Azienda regionale delle foreste è autorizzata a disporre, per ragioni connesse alla tutela del patrimonio faunistico, l'obbligo del guinzaglio ai cani di qualsiasi razza, fatta eccezione per i cani da

pastore e i cani da traccia, autorizzati a norma dell'art. 13 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., nell'espletamento delle loro funzioni specifiche.

2. Nelle zone di rifugio previste dall'art. 48 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., le riserve di caccia di diritto, per ragioni connesse alla tutela del patrimonio faunistico, possono disporre il divieto di transito con armi, se non scariche e riposte nel fodero o nello zaino e con cani di qualsiasi razza; se non al guinzaglio, fatta eccezione per i cani da pastore e i cani da traccia, autorizzati a norma dell'art. 13 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 giugno 1988, n. 0270/Pres., nell'espletamento delle loro funzioni specifiche».

## Art. 35.

1. All'art. 9 della legge regionale 21/1993, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al direttore della riserva di caccia di diritto vengono rilasciati, per ogni annata venatoria, da parte dell'Organo gestore riserve, un numero, pari al 15 per cento del numero di soci effettivi della riserva, di permessi giornalieri di caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria da concedere, nell'ambito del piano annuale di abbattimento, gratuitamente a terzi.

1-bis. Il numero di permessi rilasciati in forza del comma 1 viene fissato in nove unità per le riserve di diritto con un numero di soci effettivi pari o inferiore a sessanta».

## Art. 36.

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale di adeguamento alle norme di cui all'art. 16 della legge 157/1992 continuano a trovare applicazione per il rinnovo e la revoca delle concessioni di caccia private e consorziali le norme di cui al R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, non incompatibili con la presente legge.

2. In caso di domanda di rinnovo delle concessioni in atto si provvede ad una ricognizione dei terreni interni al perimetro della riserva, al fine di accertare la sussistenza del consenso scritto al permanere del vincolo privatistico sui propri terreni dei nuovi proprietari o possessori.

3. Alla scadenza delle concessioni in atto i provvedimenti di inclusione coattiva disposti ai sensi dell'art. 44 del R.D. 1016/1939 cessano di avere applicazione e nei terreni interni ai perimetri delle riserve private e consorziali privi del consenso dei proprietari o dei possessori, in caso di rinnovo delle concessioni, viene preclusa qualsiasi forma di caccia. Le particelle di terreno prive del consenso dei proprietari ai margini del perimetro della riserva vengono incluse nelle locali riserve di caccia di diritto.

## Art. 37.

1. Con successiva legge regionale si provvederà, in adeguamento ai principi della legge 157/1992, in ordine alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, alla disciplina relativa ai contributi di cui all'art. 15 della legge 157/1992 ed alla normativa concernente l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie previste dall'art. 16 della medesima legge 157/1992.

2. Con la legge regionale di cui al comma 1 si provvederà anche ad un riordino delle funzioni svolte nel settore venatorio ed a una nuova disciplina per la gestione delle riserve di caccia di diritto e dei relativi consorzi.

3. Agli adempimenti legislativi di cui al presente articolo si provvederà entro il termine del 31 dicembre 1996.

## Art. 38.

1. Nelle more di approvazione della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 394/1991, nei parchi naturali regionali costituiti, ai sensi della legge regionale 11/1983, con adozione comunale di piani di conservazione e sviluppo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 394/1991, continua a trovare applicazione nel Friuli-Venezia Giulia, in materia di prelievo faunistico, la disciplina di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 53.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, trova applicazione nei parchi naturali regionali costituiti ai sensi della legge regionale 11/1983, con adozione comunale di piani di conservazione e sviluppo.

3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 53/1991, relativamente agli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.

#### Art. 39.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge; in particolare sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e la legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7.

#### Art. 40.

1. In via di interpretazione autentica le disposizioni impeditive di cui all'art. 16 della legge regionale 21/1993 trovano applicazione anche qualora i compiti di vigilanza esercitati riguardino solo una parte delle riserve di caccia di diritto.

#### Art. 41.

1. Esclusivamente per l'annata venatoria 1996-1997, l'Organo gestore riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all'art. 3 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa, non siano soci di altre riserve ed abbiano presentato regolare domanda di ammissione per la riserva medesima, previo parere favorevole da parte dell'assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall'Organo gestore riserve.

2. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all'art. 12, comma 6, della legge regionale 11/1983, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 53/1991, limitatamente al raggiungimento di un numero di soci pari a quello determinato dalla Commissione di cui all'art. 13 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 04772/Pres., aumentato del 10 per cento.

3. Il requisito della residenza di cui al comma 1 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall'annata venatoria successiva all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 394/1991, nelle riserve di caccia di diritto il cui territorio sarà interessato da parchi regionali o da riserve naturali, potranno essere collocati quali soci esclusivamente i cacciatori residenti nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale, ovvero nei Comuni confinanti con i perimetri del parco o della riserva naturale medesimi.

#### Art. 42.

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'anno 1996.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 1.3.4: - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4270 (2.1.233.3.08.29) con la denominazione «Contributi alle Amministrazioni provinciali per la redazione dei piani faunistici provinciali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 200 milioni per l'anno 1996.

3. Al predetto onere di L. 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 37 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 4270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'art. 31 affluiscono al capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1996

CECOTTI

96R0532

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1996, n. 15.

**Modificazione ed integrazione della L.R. 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a. denominata «C.R.U.E.D. s.p.a.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 17 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, recante la «Istituzione della s.p.a. denominata C.R.U.E.D. s.p.a. mediante trasformazione del «C.R.U.E.D.» è sostituita dalla seguente:

«c) la Regione e gli enti pubblici soci nominano, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, un numero di amministratori e sindaci proporzionale alle rispettive partecipazioni azionarie, di cui due amministratori e due sindaci di nomina regionale. Gli amministratori sono nominati dalla Giunta regionale, i sindaci dal Consiglio regionale con voto limitato».

#### Art. 2.

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti procedono ad un provvedimento di tipo confermativo ovvero alla nomina dei nuovi amministratori e sindaci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 luglio 1996

BRACALENTE

96R0591

**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 16.**

**Abrogazione dell'art. 26 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 - Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 17 luglio 1996)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'art. 26 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è abrogato.
2. I Piani urbanistici comprensoriali approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla stessa data.
3. Il documento preliminare per il Piano territoriale di coordinamento provinciale, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, è predisposto dalle Province entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 12 luglio 1996

**BRACALENTE**

96R0592

**LEGGE REGIONALE 12 luglio 1996, n. 17.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 17 luglio 1996)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:

**«Art. 3.  
Compiti della Consulta**

1. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte in materia di difesa dei consumatori ed utenti;

b) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche per la tutela dei cittadini consumatori e dell'ambiente;

c) esprime pareri sui progetti e sulle richieste di contributi regionali per le attività delle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale;

d) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione su stampa e su emittenti radiotelevisive pubbliche e private di cui all'art. 5, predisposti dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e con le Associazioni di difesa dei consumatori ed utenti, iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 7;

e) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenze in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente».

**Art. 2.**

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è aggiunto il seguente:

**«Art. 3-bis.  
Iniziativa, indagini, studi e ricerche  
in materia di tutela dei consumatori**

1. Su proposta della Consulta per l'utenza ed il consumo, la Giunta regionale assume le iniziative in materia di tutela dei consumatori di cui alle lettere a), b) dell'art. 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34».

**Art. 3.**

1. L'art. 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:

**«Art. 6.  
Concessione di contributi  
alle associazioni di consumatori ed utenti**

1. La Giunta regionale eroga contributi fino a un massimo del trenta per cento dei fondi disponibili per l'attività e l'organizzazione delle Associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7, su domanda delle Associazioni stesse, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. I contributi regionali sono erogati sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale, su parere della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, con riferimento all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti di ricerca, secondo le procedure indicate nei commi successivi.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori di cui all'art. 7 sono tenute a far pervenire i progetti di ricerca concernenti la tutela dei consumatori. Tali progetti vanno corredati da una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto, del relativo preventivo di spesa, di una relazione concernente l'attuazione dei progetti approvati nel precedente esercizio e del rendiconto delle spese sostenute.

4. Entro il 31 marzo, sentito il parere della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione dei contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate.

5. Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alla vigente normativa regionale attuativa della legge 7 agosto 1990, n. 241».

**Art. 4.**

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è aggiunto il seguente:

**«Art. 6-bis.  
Sportello del consumatore**

1. Presso la Giunta regionale è istituito lo «Sportello del consumatore».

2. Lo sportello ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori.

3. Il Servizio è gestito dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7, sulla base di apposita convenzione con la Regione dell'Umbria.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.

5. La documentazione di cui al comma 4 va corredata da una relazione dettagliata sull'attività svolta dallo sportello nel precedente esercizio».

#### Art. 5.

1. L'art. 10 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese, di cui all'art. 9-bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 560 iscritto nel bilancio regionale.

2. All'onere per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 5690, denominato "Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio", iscritto al bilancio regionale.

3. Per la concessione di contributi finalizzati per la funzionalità e l'organizzazione delle Associazioni iscritte all'Albo e per il finanziamento di specifici progetti in materia di tutela dei consumatori, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all'esistente cap. 5701 dello stato di previsione della spesa.

4. Per l'espletamento dei compiti della Regione dell'Umbria, di cui agli artt. 3-bis e 5, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di 20.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al

cap. 5685 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 49 - categ. 4), denominato: "Interventi per iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori".

5. Per l'attività dello "Sportello del consumatore", è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo di nuova istituzione 5702 del bilancio preventivo regionale (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 49 - categ. 5) denominato: "Spese di funzionamento dello Sportello del consumatore". A tale capitolo potranno affluire finanziamenti e contributi da parte di altre Amministrazioni, Enti e Associazioni pubbliche e private.

6. All'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai precedenti commi 3), 4) e 5) si fa fronte quanto a lire 20.000.000 mediante pari riduzione, sia in termini di competenza dell'esistente cap. 5680 e quanto a lire 40.000.000 con lo stanziamento esistente al precedente cap. 5701.

7. Per gli anni dal 1997 in poi la spesa di cui alla presente legge sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Al bilancio preventivo regionale dell'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella cassa:

(*Omissis*)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 12 luglio 1996

**BRACALENTE**

96R0593

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 385.000</li> <li>- semestrale L. 211.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 72.000</li> <li>- semestrale L. 49.000</li> </ul>
<p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 72.500</li> <li>- semestrale L. 50.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 215.500</li> <li>- semestrale L. 118.000</li> </ul>
<p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 216.000</li> <li>- semestrale L. 120.000</li> </ul>	<p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale L. 742.000</li> <li>- semestrale L. 410.000</li> </ul>

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 6 0 9 6 \*

L. 2.800